

Statuti di SAVOIRSOCIAL

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

Nome e sede

Con il nome "SAVOIRSOCIAL" è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 ss. del Codice civile svizzero. La sede dell'associazione si trova presso l'amministrazione.

Art. 2

Scopo

1 Quale organizzazione mantello nazionale del mondo del lavoro in ambito sociale l'associazione adempie le mansioni di un'organizzazione del mondo del lavoro ai sensi della Legge sulla formazione professionale del

13 dicembre 2002 e dell'Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003, come pure di eventuali ulteriori modelli di legge.

L'associazione ha in particolare i seguenti scopi:

- a) regolare la formazione professionale nel settore sociale a livello svizzero, svilupparla ulteriormente secondo il bisogno e rafforzarla*
- b) mettere a disposizione le conoscenze guida necessarie allo sviluppo ulteriore della formazione professionale nel settore sociale*
- c) coordinare e accompagnare l'attuazione delle basi nazionali della formazione*
- d) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i membri e con ulteriori partner della formazione*
- e) concentrare gli interessi di politica della formazione dei membri e di altre organizzazioni del settore sociale e tutelarli nei confronti delle autorità nazionali della formazione professionale e di altri partner della formazione professionale*
- f) impegnarsi a favore della promozione di nuove leve nelle professioni sociali*
- g) promuovere il prestigio delle professioni sociali.*

2 L'associazione può esercitare ulteriori attività correlate direttamente o indirettamente al proprio scopo.

II. Mezzi finanziari

Art. 3

Finanze

L'associazione si finanzia tramite:

- a) Quote sociali*
- b) Contributi dal Fondo per la formazione professionale per il settore sociale*

- c) ricavi da prestazioni di servizio e mandati pubblici di prestazione
- d) contributi nell'ambito della Legge sulla formazione professionale
- e) ricavi dal capitale
- f) donazioni di ogni genere.

III. Appartenenza

Art. 4

Membri, adesione, contributo dei membri

1 Possono essere membri dell'associazione:

- a) organizzazioni attive a livello sovracantonale che tutelano gli interessi dei datori di lavoro e delle lavoratrici/dei lavoratori nel settore sociale (unioni degli imprenditori e organizzazioni professionali)
- b) la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)
- c) organizzazioni regionali risp. cantonali del mondo del lavoro in ambito sociale (OCMLAS).

2 Ogni membro deve appartenere a una delle seguenti quattro frazioni:

- il gruppo d'interesse dei datori di lavoro in ambito sociale (GI DLAS)
- le federazioni professionali in ambito sociale (FPAS)
- la CDOS
- le organizzazioni cantonali del mondo del lavoro in ambito sociale (OCMLAS).

3 Le richieste di ammissione vanno inoltrate per scritto alla presidente o al presidente. Il Comitato decide sull'ammissione. Esso può rifiutare l'ammissione senza indicazione di motivi. L'organizzazione intenzionata ad aderire può impugnare tale decisione entro 30 giorni ricorrendo all'assemblea dei membri.

La decisione sarà presa durante la successiva assemblea dei membri ed è definitiva.

4 I membri si impegnano a versare un contributo annuo dei membri stabilito di volta in volta dall'assemblea dei membri.

Art. 5

Dimissioni

1 Le dimissioni dall'associazione sono possibili rispettando un termine di disdetta di sei mesi di volta in volta per la fine dell'anno d'esercizio. La lettera di dimissioni va indirizzata per raccomandata alla presidente o al presidente.

2 I membri che dimissionano o che vengono esclusi sono responsabili per i contributi annui arretrati e correnti.

3 Con le dimissioni non sorge alcuna pretesa a parti del patrimonio dell'associazione.

Art. 6 Esclusione

1 Il Comitato ha il diritto di escludere un membro dall'associazione, se il comportamento del medesimo risulta essere in contraddizione con lo scopo e le

finalità dell'associazione.

2 Contro la decisione di esclusione il membro interessato può inoltrare ricorso entro 30 giorni all'assemblea dei membri. La decisione sarà presa durante la successiva assemblea dei membri ed è definitiva.

IV. Organizzazione

Art. 7

Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei membri*
- b) il Comitato*
- c) il segretariato generale*
- d) l'ufficio di revisione indipendente*

A. Assemblea dei membri

Art. 8

Funzione e mansioni

1 L'assemblea dei membri è l'organo supremo dell'associazione.

2 L'assemblea dei membri ha le seguenti mansioni e competenze:

- a) elezione e destituzione dei membri del Comitato*
- b) approvazione del rapporto annuale e del conto annuale*
- c) presa in consegna del rapporto dell'ufficio di revisione*
- d) scarico del Comitato*
- e) emanazione del Regolamento concernente le indennità e le spese per il Comitato*
- f) determinazione del contributo annuo dei membri*
- g) approvazione della pianificazione finanziaria a medio termine*
- h) nomina dell'ufficio di revisione*
- i) decisione in merito a ricorsi contro il rifiuto dell'ammissione e l'esclusione di un membro.*
- j) decisione in merito a modifiche degli statuti*
- k) la decisione in merito alla fusione e allo scioglimento dell'associazione*
- l) decisione in merito ad affari che le sono stati presentati dal Comitato*

Art. 9

Convocazione e proposte dei membri

1 Il Comitato convoca l'assemblea dei membri, che si tiene entro sei mesi dal termine dell'anno d'esercizio. La data dell'assemblea ordinaria dei membri come pure un ordine del giorno provvisorio saranno comunicati al più tardi con tre mesi di anticipo.

*2 Fino a sei settimane prima della data dell'assemblea ordinaria dei membri ogni membro può inoltrare per scritto al Comitato richieste o proposte per le elezioni. Il Comitato deve mettere tale trattanda **all'ordine del giorno**.*

3 I membri saranno convocati con tre settimane di anticipo per scritto,

allegando l'ordine del giorno.

4 L'assemblea straordinaria dei membri viene tenuta in seguito a una decisione del Comitato in tal senso, su richiesta dell'ufficio di revisione inoltrata al Comitato o se un quinto dei membri lo desidera per trattare determinati affari. L'assemblea si terrà entro due mesi dalla richiesta. Da-

Data e ordine del giorno saranno comunicati al più tardi con tre settimane di anticipo.

5 L'assemblea dei membri sarà diretta dalla presidente o dal presidente, in caso di impedimento dalla vicepresidente o dal vicepresidente, se del caso da un altro membro. Il Comitato si occupa della tenuta del verbale.

Art. 10

Votazioni ed elezioni

1 L'assemblea dei membri è in grado di deliberare e di eleggere in presenza della maggioranza dei membri.

2 Ogni membro detiene almeno un voto. Il diritto di voto è disciplinato secondo il principio di parità, nel modo seguente:

Ogni frazione dispone del medesimo numero di voti di quella di cui è presente il maggior numero di membri.

3 In caso di votazioni ed elezioni il numero complessivo di voti delle frazioni può essere ripartito su diverse persone autorizzate a rappresentare le rispettive frazioni nell'assemblea dei membri.

4 Su richiesta della metà dei membri presenti le votazioni e le elezioni saranno effettuate a scrutinio segreto.

5 Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei voti emessi. In caso di parità di voti la votazione viene ripetuta al massimo due volte. In caso di parità di voti alla terza votazione, la decisione spetta al/alla presidente.

6 Le seguenti decisioni possono essere prese solamente con la maggioranza dei due terzi dei voti emessi:

- a) decisione in merito a modifiche degli statuti*
- b) la decisione in merito allo scioglimento dell'associazione e alla liquidazione del patrimonio di quest'ultima.*
- c) la decisione in merito alla fusione con un'altra persona giuridica esente da imposte grazie al proprio scopo di utilità pubblica o scopo pubblico.*

7 In caso di elezioni nel primo turno di scrutinio occorre la maggioranza assoluta, nel secondo la maggioranza semplice dei voti emessi. In caso di parità di voti avrà luogo un terzo turno. In caso di ulteriore parità di voti la decisione sarà presa mediante sorteggio.

8 In occasione di votazioni ed elezioni per la determinazione delle maggioranze non verranno considerate né astensioni né schede bianche.

B. Il Comitato**Art. 11****Composizione**

1 Il Comitato è l'organo direttore dell'associazione. Esso è costituito da 12 membri ed è composto come segue:

- tre persone proposte dal GI DLAS.
- tre persone proposte dalla FPAS.
- tre persone proposte dalla CDOS.
- tre persone proposte dall'OCMLAS.

2 Nella composizione del Comitato si tiene conto di una rappresentanza equa dei sessi e delle diverse parti della Svizzera.

3 I membri del Comitato vengono eletti ad personam dall'assemblea dei membri.

4 Il Comitato si autocostruisce. In particolare esso sceglie tra i propri membri una presidente o un presidente come pure una o un vicepresidente.

5 La durata della carica è tre anni. Una rielezione è possibile. Il Comitato disciplina la propria organizzazione mediante regolamento interno.

6 In caso di bisogno il Comitato è autorizzato a far partecipare alle sedute esperti esterni. Questi ultimi hanno voto consultivo.

Art. 12**Mansioni**

1 Al Comitato competono tutti gli affari che non sono espressamente riservati, per legge o per statuto, a un altro organo.

2 Il Comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno e gestisce gli affari correnti.

3 Il Comitato adempie in particolare le seguenti mansioni:

- a) l'esecuzione degli statuti, dei regolamenti e delle linee direttive
- b) l'elaborazione e l'esame degli obiettivi strategici
- c) la convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie dei membri
- d) la rendicontazione annuale scritta, all'attenzione dell'assemblea dei membri, sull'attività dell'associazione, l'archiviazione delle fatture relativa alla fatturazione dell'associazione
- e) l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei membri
- f) l'approvazione del preventivo
- g) la sorveglianza del segretariato generale.

4 Il Comitato può trasferire le mansioni dirigenziali e di rappresentanza a un comitato esecutivo, al segretariato generale o a terzi. Se il Comitato costituisce un comitato esecutivo, quest'ultimo deve essere composto da una persona di ciascuna delle quattro frazioni GI DLAS, FPAS, CDOS e OCMLAS.

5 La delega di mansioni dirigenziali e di rappresentanza come pure il diritto di firma sono disciplinati in un regolamento.

Art. 13**Organizzazione e presa di decisioni**

1 Il Comitato è convocato dalla/dal presidente o in caso di impedimento dalla/dal vicepresidente. Esso si riunisce quante volte gli affari lo esigono, almeno però quattro volte all'anno o su richiesta di cinque membri del Comitato.

2 Il Comitato è atto a deliberare alla presenza di almeno la metà dei propri membri. Esso prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti la decisione spetta al/alla presidente o in caso di sua assenza alla/al vicepresidente.

3 Le decisioni possono essere prese per circolazione a meno che almeno cinque membri di Comitato chiedano la discussione orale. Per la presa di decisioni tramite circolare la maggioranza dei membri di Comitato devono approvare la richiesta entro i termini stabiliti. La presa di decisioni per via circolare si applica pure quando il Comitato non è capace di deliberare in seguito all'assenza della maggioranza dei propri membri.

Art. 14 Diritto di firma

I membri del Comitato vincolano giuridicamente l'associazione mediante firma collettiva a due. Il diritto di firma è disciplinato nel regolamento interno.

C. Segretariato generale**Art. 15****Segretariato generale**

Sotto la sorveglianza del Comitato l'associazione gestisce un segretariato generale. La/il segretaria/o generale dirige il segretariato generale dell'associazione. Ad essa/esso compete la direzione degli affari per le attività dell'associazione.

D. Ufficio di revisione**Art. 16****Ufficio di revisione indipendente**

L'assemblea dei membri sceglie un ufficio di revisione indipendente per un mandato di tre anni. Una rielezione è possibile. All'ufficio di revisione compete il controllo annuale della contabilità, del bilancio e del conto economico. L'esame viene effettuato secondo lo standard della revisione limitata. L'ufficio di revisione allestisce un rapporto all'attenzione degli organi dell'associazione.

E. Commissioni, gruppi di lavoro e conferenze di specialisti**Art. 17****Commissioni, gruppi di lavoro e conferenze di specialisti**

1 Per l'elaborazione di tematiche e richieste riguardanti determinati gruppi professionali o questioni di formazione, il Comitato può istituire commissioni permanenti professionalmente qualificate e gruppi di lavoro temporanei od organizzare conferenze di specialisti che propongono al Comitato la procedura adeguata e le misure da adottare.

2 Nella composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro il Comitato tiene nel limite del possibile conto di una rappresentanza adeguata delle frazioni, delle diverse parti della Svizzera e dei sessi.

F. Fondo per la formazione professionale per il settore sociale (FONDSSOCIAL)**Art. 18****Fondo per la formazione professionale per il settore sociale (FONDSSOCIAL)**

Il Comitato designa i rappresentanti necessari di SAVOIRSOCIAL per il Comitato dell'associazione del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDSSOCIAL (FFP FONDSSOCIAL) secondo gli statuti di quest'ultimo. I rappresentanti di SAVOIRSOCIAL nel Comitato del FFP FONDSSOCIAL devono provenire dalle tre frazioni GI DLAS, FPAS e CDOS.

V. Responsabilità, scioglimento dell'associazione e fusione**Art. 19****Responsabilità dei membri dell'associazione**

Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

Art. 20**Scioglimento dell'associazione, liquidazione e fusione**

1 L'assemblea dei membri decide in merito allo scioglimento dell'associazione.

2 Lo scioglimento necessita della maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

3 Se l'assemblea dei membri non incarica liquidatori particolari, il Comitato esegue la liquidazione. Le competenze degli organi rimangono integralmente in vigore anche durante la liquidazione dell'associazione.

4 In caso di scioglimento l'utile e il capitale saranno devoluti a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esente da imposte grazie al proprio

scopo di utilità pubblica o scopo pubblico.

5 Se l'associazione si scioglie tramite la fusione con un'altra associazione con scopi simili, l'assemblea dei membri decide le relative modalità precise.

6 Una fusione è possibile unicamente con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esente da imposte grazie al proprio scopo di utilità pubblica o scopo pubblico.

VI. Disposizioni finali

Art. 21

Entrata in vigore

I presenti statuti sostituiscono gli statuti del 1° ottobre 2008. I presenti statuti sono stati approvati dai membri in data 14.06.2016 ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.

Olten, 14.06.2016



Monika Weder, Presidente